

Comune capofila: Oristano
Piazza Eleonora d'Arborea – tel. 0783 7911

LINEA GUIDA

Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” e Casa di Accoglienza per donne e minori vittime di violenza
PLUS Distretto socio-sanitario di Oristano

Premesso che:

- Il Comune di Oristano, Ente Capofila del PLUS, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, intende assicurare, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, art.55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione del PLUS.
- La co-progettazione rappresenta pertanto una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs. 267/2000 e rappresenta una forma di coinvolgimento del Terzo Settore non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche, ma anche logistiche e/o organizzative e professionali – per l'innovazione degli stessi.
- l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene, art 55 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione del soggetto partner con cui co-progettare le attività per garantire il funzionamento del servizio;
- La convenzione, art 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, che verrà successivamente stipulata prevedrà la modalità di rimborso sulla base dei costi sostenuti interamente documentati con pezze giustificative vista la natura compensativa e non corrispettiva delle somme da erogare e tale modalità si configura più coerente con le esigenze e i vincoli progettuali; Con la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente, art 55 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, viene individuato il soggetto partner con cui co-progettare le attività, al fine di dare continuità operativa al Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” e alla Casa di Accoglienza per donne e minori vittime di violenza mediante accesso ai contributi regionali di cui alla L.R. 8/2007 e statali di cui ai DPCM 09.11.2018 e 04.12.2019, secondo le linee guida di cui alla DGR 49/11 del 30.09.2020.

Art. 1 OBIETTIVI

Obiettivi generali:

- 1) **Garantire** alle donne vittime di violenza l'accesso a servizi e prestazioni di qualità, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigenti (Ascolto, Accoglienza, Assistenza psicologica, Assistenza legale, Orientamento al lavoro, Orientamento all'autonomia abitativa, etc.) nonché la tempestiva accoglienza presso la Casa operante sul territorio;
- 2) **Attivare** sinergie e consolidare il partenariato tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle donne vittime di violenza: Comuni del distretto, ATS, Forze dell'Ordine, associazioni impegnate nel contrasto alla violenza, Centro per l'Impiego, etc;
- 3) **Valorizzare** l'integrazione tra i servizi e le prestazioni attivabili nella struttura, i servizi esistenti nonché tutte le esperienze acquisite sul territorio provinciale, al fine di evitare repliche e sprechi di risorse, spazi, personale impiegato;
- 4) **Promuovere** la cultura della nonviolenza e del rispetto della donna attraverso iniziative pubbliche, al fine di aumentare il livello di consapevolezza della cittadinanza sulle radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne.

Il Plus Oristano persegue inoltre i seguenti **obiettivi specifici**, ciascuno dei quali dovrà prevedere delle azioni attuative, da elaborare in dettaglio in sede di co-progettazione:

- a) **Il Centro Antiviolenza:** è un servizio di ascolto e di sostegno, che svolge attività di tutela legale, di affiancamento e di consulenza psicologica e sociale, offre aiuti pratici ed immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo, formula percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza, promuove iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione e deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:
 1. **Ascolto:** colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 2. **Accoglienza:** garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
 3. **Assistenza psicologica:** Supporto psicologico individuale e/o attraverso gruppi di auto mutuo aiuto anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
 4. **Assistenza legale:** colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
 5. **Supporto** ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita in sinergia con le risorse del territorio;
 6. **Orientamento** e accompagnamento a percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa anche attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie e mediante l'utilizzo integrato di differenti finanziamenti funzionali ai progetti individuali di sostegno e recupero
- b) **La Casa di Accoglienza** è un servizio in cui si offre ospitalità temporanea e protezione alle donne in situazione di violenza e ai loro figli nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
 1. La Casa garantisce protezione e ospitalità solo ed esclusivamente alle donne vittime di violenza in ogni sua forma e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
 2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta;
 3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
 4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

Art. 2 LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE

a) Articolazione del progetto oggetto di co-progettazione

Il Comune di Oristano quale Ente capofila del PLUS è il soggetto istituzionale individuato per la governance territoriale delle attività/servizi rivolte alle donne vittime di violenza della Provincia di Oristano.

Le proposte dovranno essere presentate secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli ed attenendosi alle indicazioni ed elementi di merito forniti. Le candidature dovranno comunque contenere:

- a) una proposta di assetto organizzativo tra il Comune di Oristano – Ente capofila del PLUS e l'Ente/Enti partner progettuali caratterizzata da elementi innovativi, sperimentali e di miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti;
- b) l'indicazione dei criteri e delle modalità di realizzazione delle attività sul territorio anche dal punto di vista operativo e gestionale;
- c) gli strumenti di governo, di presidio strategico e di monitoraggio della co-progettazione e della gestione degli interventi e dei servizi;
- d) le risorse finanziarie, umane, strumentali e logistiche necessarie, la loro valorizzazione;
- e) le metodologie utilizzate per le verifiche intermedie e per la valutazione finale dell'efficienza/efficacia del servizio erogato e del progetto gestito.

L'articolazione del progetto dovrà rispettare le indicazioni di cui alla DGR n. 46/11 del 30.09.2020 che stabilisce i criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle Case di accoglienza a valere sulla L.R. n. 08/2007 e dovrà contenere l'impegno del soggetto selezionato come partner ad utilizzare nella gestione dei servizi il personale così come di seguito delineato con impegno specifico ad utilizzare nella gestione dei servizi l'attuale personale in forza al Centro e alla Casa del PLUS di Oristano.

In fase di co-progettazione sarà inoltre possibile condividere e negoziare l'attivazione di servizi innovativi a supporto delle attività già previste dalla normativa per i Centri Antiviolenza, capaci di arricchire, diffondere e valorizzare le attività messe a disposizione presso il Centro Antiviolenza.

I programmi di spesa dovranno avere durata triennale e il periodo di eleggibilità delle spese sostenute è riferito all'arco di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'organizzazione o Associazione inoltre sarà tenuta al rispetto delle indicazioni regionali impartite con DGR n. 16/1 del 26.03.2020 "Indicazioni per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza durante l'emergenza Covid-19" e della DGR 23/13 del 29.04.2020 "Emergenza Covid-19. Linee guida per la gestione delle situazioni familiari problematiche derivanti anche dalla prolungata condivisione degli spazi in seguito all'emergenza Covid-19".

b) Dati strutturali e organizzativi

La struttura destinata a sede del **Centro antiviolenza** deve possedere i requisiti di abitabilità ed essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il Centro è una struttura di tipo sociale assoggettata al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento. I locali a disposizione del Centro devono essere rispondenti ai requisiti strutturali dei Centri antiviolenza di cui al D.P.C.M. 27 novembre 2014 ed alla normativa regionale vigente.

Il Centro fornirà tutti i servizi (ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro, orientamento all'autonomia abitativa) e rispetterà pienamente i requisiti tecnici, organizzativi e di personale previsti dal D.P.C.M. 27 novembre 2014 "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014", dalla normativa regionale vigente (L.R. n. 8/2007, modificata ed integrata dalla L.R. n. 26/2013).

Il Centro deve garantire un'apertura al pubblico di almeno 5 giorni alla settimana, e di almeno 15 ore complessive settimanali, nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul territorio. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche collegandosi al 1522.

Il Centro aderisce al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

La Casa di accoglienza deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie. L'accesso alla Casa avviene esclusivamente per il tramite del Centro Antiviolenza.

La Casa di accoglienza deve garantire l'accoglienza in emergenza, nelle giornate festive e nelle ore notturne, 24 ore su 24.

Qualora necessario (es. al momento delle dimissioni dal Pronto Soccorso e dai reparti ospedalieri e in tutti quei casi in cui la donna non abbia possibilità di raggiungere in modo autonomo e sicuro la Casa) deve essere garantito un servizio di trasporto diurno - sette giorni alla settimana - della donna e degli eventuali figli minori.

Le attività vengono svolte attraverso una continua interazione e raccordo tra il Centro e la Casa rifugio. L'inserimento in casa rifugio è previsto per i casi a rischio elevato, offrendo un ambiente sicuro e solidale, rappresenta una tappa intermedia di un percorso che consente alle donne, di liberarsi dalla violenza e poter intraprendere con serenità un percorso di autonomia.

c) Personale

- Centro Antiviolenza

L'équipe deve essere composta esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato e con esperienza specifica, almeno triennale, sul tema della violenza di genere.

Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- assistenti sociali;
- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
- una Responsabile/Coordinatrice del Centro.

- Casa di accoglienza

La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile e la seguente équipe multidisciplinare qualificata e stabile, adeguatamente formata e specializzata con esperienza specifica, almeno triennale, sul tema della violenza di genere:

- una Coordinatrice Responsabile: tale figura è ricoperta da persone con provata esperienza nel settore e con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica o pedagogico-educativa o sociale.
- psicologhe con adeguato curriculum formativo, preferibilmente con specializzazione in psicoterapia.
- assistente sociale: deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura.
- educatrice professionale: deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura, di cui una a tempo indeterminato.

Inoltre deve essere garantito:

- una collaboratrice amministrativa, anche a tempo parziale.
- altre figure professionali, di documentata esperienza nel settore, a seguito della stipula di specifici protocolli;
- mediatrice socio-culturale-linguistica: auspicabile al momento dell'inserimento della donna straniera all'interno del centro;
- esperte legali: tali figure hanno il compito di sostenere la donna e i figli dal punto di vista legale.

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione della co-progettazione, per l'annualità 2021, sono le seguenti:

Intervento	Annualità di finanziamento	Importo finanziato €	Codice CUP	Fonte di finanziamento
Centro anti violenza "Donna Eleonora"	2019	35.148,08	E16G20000470001	Assegnazioni statali (DPCM 04.12.2019 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Centro anti violenza "Donna Eleonora"	2018	27.260,09	E16G20000490001	Assegnazioni statali (DPCM 09.11.2018 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2019	43.361,69	E16G20000480001	Assegnazioni statali (DPCM 04.12.2019 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2018	31.905,16	E16G20000500001	Assegnazioni statali (DPCM 09.11.2018 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Centro anti violenza "Donna Eleonora"	2020	7.786,17	E16G20000510002	Fondi regionali (L.R. 7.08.2007, n. 8 – DGR 40/8 del 4.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2020	72.734,13	E16G20000520002	Fondi regionali (L.R. 7.08.2007, n. 8 – DGR 40/8 del 4.08.2020)
		218.195,32		

Per quanto concerne le altre due annualità di durata del progetto le risorse economiche saranno quelle annualmente messe a disposizione dalla Regione con apposito provvedimento.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate **ammissibili** al finanziamento le seguenti voci di spesa (IVA inclusa, purché non sia in alcun modo detraibile o recuperabile) finalizzate esclusivamente alle attività dei Centri anti violenza e delle Case di accoglienza:

Spese generali di funzionamento

a) Personale dipendente

- spese per la retribuzione del personale che opera nelle strutture, compresi oneri contributivi;
- spese per la partecipazione ad attività formative e informative indicate nel programma annuale di attività;
- rimborsi spese per missioni effettuate per l'attività dell'Associazione e rispondenti a finalità statutarie:
- viaggio, ovvero costo per l'utilizzo dei mezzi pubblici documentato dai relativi titoli di viaggio, o uso del mezzo proprio, sino ad 1/5 del prezzo della benzina per km di percorrenza; la spesa per noleggio auto è consentita solo in occasione di missioni effettuate da più persone e solo se l'importo complessivo risulta inferiore o al più uguale a quello che si sarebbe sostenuto con l'uso dei mezzi pubblici.
- Vitto e alloggio: da rimborsarsi in base ai criteri applicati al personale regionale.

b) Personale non dipendente

- VOLONTARIE: l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Alle volontarie potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dall'Associazione di appartenenza (comprese eventuali spese di viaggio) purché accompagnate da documenti fiscalmente validi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Rientra in tale voce di spesa anche la copertura dei costi assicurativi per le volontarie.
- CONSULENZE E COLLABORAZIONI: retribuzioni e oneri per l'acquisizione di consulenze specialistiche riferite alle attività dei Centri e delle Case di accoglienza. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici. Le spese dovranno essere documentate dalle relative parcelle/ ricevute/ fatture e documenti correlati e dai contratti di riferimento.

c) Spese di amministrazione

- Spese sostenute per la locazione delle sedi dei Centri anti violenza e delle Case di accoglienza: da comprovarsi con le relative ricevute e i contratti di riferimento;
- spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, spese di manutenzione ordinaria impianti tecnologici (dettagliare spesa e tipologia di impianto) da comprovarsi con le relative ricevute;
- acquisto cancelleria e altro materiale di consumo, servizi e valori postali, acquisto attrezzature: da comprovarsi tramite apposite ricevute o fatture quietanzate;
- pulizia locali, spese condominiali, utenze: da comprovarsi con le relative ricevute (o bollette debitamente quietanzate);
- assicurazioni immobili, responsabilità civile.

L'eventuale pagamento tramite addebito su conto corrente dovrà essere documentato da copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulta l'avvenuta operazione.

Spese di ospitalità

In questa voce di spesa rientrano solo i costi relativi all'ospitalità per le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e minori: acquisto vestiti, pasti e generi alimentari, altri generi di prima necessità, trasporti (compreso il servizio di trasporto diurno per trasportare in sicurezza le donne che non possano raggiungere la Casa in altro modo).

Le spese dovranno essere adeguatamente documentate con giustificativi a norma di legge.

Acquisto materiale scolastico e didattico, rette asilo/scuola materna

Spese per iniziative

Spese per organizzazione eventi/iniziativa pubbliche, spese per la sensibilizzazione nelle scuole, spese per la realizzazione di materiale informativo/divulgativo.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese, come sopra descritte, dovranno essere:

- a) verificabili in base ad un metodo che consenta il controllo durante le operazioni di accertamento di natura tecnica, amministrativa e contabile disposte dal competente Servizio della Regione, in ordine alla corretta attuazione degli interventi;
- b) comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e comunque riferibili esclusivamente all'intervento finanziato;
- c) sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinato, sarà a carico del Beneficiario che provvederà alla relativa copertura con

propri mezzi finanziari.

Nei casi in cui il beneficiario gestisca sia il Centro Antiviolenza che la Casa di accoglienza, le rendicontazioni del Centro e della Casa devono essere separate, anche nel caso di spese comuni alla Casa e al Centro (p.e. quelle del personale), che devono comunque essere chiaramente individuate e distinte.

ART. 5 SPESE NON AMMISSIBILI

Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale per retribuzione, a qualunque titolo, di dipendenti pubblici;
- spese retribuzione attività di volontariato;
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni; in generale, spese di investimento;
- l'ammontare dell'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
- spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, attività in favore di terzi;
- spese valutate incompatibili coll'attività istituzionale come da Statuto e Atto costitutivo dell'Ente gestore;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata, documentata e quietanzata.

Art. 6 PROPOSTA PROGETTUALE e PIANO FINANZIARIO

La **proposta progettuale** deve essere redatta secondo le indicazioni e gli elementi essenziali di cui alla DGR n. 46/11 del 30.09.2020 (che stabilisce i criteri e modalità per la concessione dei contributi a valere sulla L.R. n. 08/2007), massimo 15 pagine – carattere ARIAL – dimensione 11. Copertina ed indice non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. È costituita da una relazione che dovrà esplicitare principi, metodi e attività, considerando i seguenti obiettivi specifici:

- 1) Gestire sul territorio del PLUS di Oristano, con valenza provinciale, i servizi di contrasto alla violenza di genere del Centro antiviolenza Donna Eleonora;
- 2) Garantire alle donne vittime di violenza l'accesso a servizi e prestazioni di qualità, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigenti (Ascolto, Accoglienza, Assistenza psicologica, Assistenza legale, Orientamento al lavoro, Orientamento all'autonomia abitativa, etc.) nonché la tempestiva accoglienza presso la Casa di Accoglienza per donne e minori vittime di violenza del PLUS di Oristano o altre Case Rifugio operanti sul territorio;
- 3) Attivare sinergie e consolidare il partenariato tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle donne vittime di violenza: Comuni del distretto, ATS, Forze dell'Ordine, associazioni impegnate nel contrasto alla violenza, Centro per l'Impiego, etc.;
- 4) Valorizzare l'integrazione tra i servizi e le prestazioni attivabili nella struttura, i servizi esistenti nell'ambito degli altri CAV operanti nella Regione Sardegna nonché tutte le esperienze acquisite sul territorio provinciale, al fine di evitare repliche e sprechi di risorse, spazi, personale impiegato;
- 5) Promuovere la cultura della nonviolenza e del rispetto della donna, attraverso la promozione di iniziative pubbliche che sensibilizzino la cittadinanza alla tematica del contrasto alla violenza di genere.

La proposta progettuale dovrà altresì evidenziare dettagliatamente i seguenti requisiti:

- a) in relazione alla qualità della proposta tecnico progettuale:
 - esperienza e capacità tecniche maturate: elencare i principali servizi prestati negli ultimi cinque anni nel sostegno e nell'aiuto alle donne vittime di violenza, in particolare nella gestione di Centri antiviolenza;
 - presenza operativa nel territorio in cui il progetto dovrà essere svolto e qualità complessiva della rete territoriale in cui il soggetto agisce, eventualmente individuata anche attraverso documentate collaborazioni o accordi di partenariato;

- un piano di monitoraggio e valutazione con esposizione degli indicatori di risultato da utilizzare;
 - un piano di comunicazione e promozione della partecipazione degli utenti potenziali del servizio.
- b) in relazione alle risorse umane messe a disposizione:
- quantità e qualità (allegare Curriculum vitae che specificherà titoli formativi, di specializzazione, esperienza professionale, ruolo all'interno della progettazione e delle attività) degli operatori impiegati a qualsiasi titolo per la realizzazione del progetto, così come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 27 novembre 2014, con impegno specifico ad utilizzare nella gestione dei servizi l'attuale personale in forza al CAV di Oristano;
 - monte ore lavoro suddiviso per ciascuna tipologia di figura professionale impiegata. Nei casi in cui un medesimo soggetto gestisca sia il CAV che la Casa di accoglienza, le ore del personale dedicate al Centro e della Casa e le relative spese da rendicontare devono essere chiaramente individuate, separate e distinte;
 - monte ore di volontariato.

La proposta progettuale deve necessariamente includere il **Piano finanziario** del progetto, nel quale viene esplicitata una descrizione analitica dell'impiego delle risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione regionale.

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, in forma autografa con successiva scansione o digitalmente. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e il consorzio, in eguale modo, per il consorzio stabile già costituito dal rappresentante legale dello stesso.

Art. 7 – SELEZIONE DEL SOGGETTO PARTNER DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Il soggetto con il quale attuare la co-progettazione sarà quello che avrà presentato il miglior progetto sulla base dei criteri di seguito specificati. La procedura di selezione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione tecnica, appositamente costituita che avrà il compito di valutare i requisiti tecnico-qualitativi, la proposta progettuale e il piano finanziario e selezionare il soggetto. La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione tenendo conto degli elementi e dei criteri seguenti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100 e potrà essere ammesso alla fase successiva il soggetto che avrà ottenuto almeno un punteggio pari a 70/100.

La graduatoria dei soggetti proponenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivamente ottenuto.

REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI Fino a punti 40

Esperienze maturate e comprovate negli ultimi 5 anni che dimostrino:

Sub – criteri:

- 1) Coerenza tra gli obiettivi del progetto e le caratteristiche distintive del soggetto proponente (in termini di mission, esperienza e radicamento sul territorio): max 8 punti;
- 2) Comprovata esperienza nella realizzazione di interventi e progetti nel settore oggetto della presente procedura: max 8 punti;
- 3) Comprovata esperienza nella gestione e conduzione di reti anti violenza cittadine e territoriali: max 8 punti.

Risorse umane e figure professionali messe disposizione, in relazione all'impianto progettuale:

Sub – criteri

- 4) quantità e qualità (Curriculum vitae che specificherà titoli formativi, di specializzazione, esperienza professionale, ruolo all'interno della progettazione e delle attività) degli operatori impiegati a qualsiasi titolo per la realizzazione del progetto: max 4 punti;
- 5) monte ore lavoro suddiviso per ciascuna tipologia di figura professionale impiegata: max 8 punti;
- 6) monte ore di volontariato: max 4 punti;

PROPOSTA PROGETTUALE fino a punti 50

Qualità della proposta tecnico-progettuale

Sub - punteggi

1. Coerenza e congruità complessiva della proposta progettuale con gli obiettivi e le finalità della co-progettazione di cui al presente Avviso: max 15 punti;
2. Innovatività della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e alle azioni indicate nel presente Avviso: max 10 punti;
3. Qualità complessiva della rete territoriale cittadina anti violenza, eventualmente individuata anche attraverso documentate collaborazioni o accordi di partenariato: max 15 punti;
4. Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione: max 5 punti;
5. Adeguatezza delle strategie di comunicazione e promozione del servizio: max 5 punti.

PIANO FINANZIARIO fino a punti 10

Piano finanziario con indicazione della previsione delle spese: coerenza e congruità dei costi con la progettualità proposta: max 10 punti.

I punteggi riferiti ai singoli elementi sopra indicati saranno attribuiti dalla Commissione e ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, cui corrispondono i seguenti giudizi: Coefficiente Giudizio

0 = assente/non valutabile

0,2 = gravemente insufficiente

0,4 = insufficiente

0,6 = Sufficiente

0,8 = Buono

1 = Ottimo.

Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento/criterio. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ciascun elemento/criterio. La selezione del soggetto potrà essere disposta anche se sarà presentata una sola candidatura, purché ritenuta adeguata in ogni ambito di valutazione. Il Comune di Oristano, quale Ente Capofila del PLUS, si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase, la procedura di co-progettazione ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner e di non sottoscrivere la convenzione, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso, spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente procedura. L'Amministrazione si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo e quantitativo. A seguito della selezione verrà condotta la fase di co-progettazione secondo le modalità specificate all'art.2 e art.6.

ART. 8 STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Oristano, quale Ente Capofila del PLUS, stipulerà all'esito dell'individuazione del soggetto selezionato, apposita Convenzione, art 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che avrà durata triennale con verifica annuale e possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale ed organizzativo.

ART. 9 RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il soggetto selezionato è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto selezionato dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà, altresì, segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico del soggetto selezionato tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.

Le prestazioni da parte del personale impiegato dal soggetto selezionato per gli interventi, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

L'Amministrazione si impegna, altresì, ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. in materia di prevenzione e protezione dai rischi con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi di che trattasi. L'Amministrazione dovrà comunicare al momento della stipula della Convenzione, il/i nominativo/i del/i soggetto/i da considerare datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Soggetto selezionato si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Il Soggetto selezionato è sempre responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Ente o a terzi.

Il Soggetto selezionato è altresì obbligato a presentare entro la sottoscrizione della convenzione la Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi e cose, con massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 la cui durata dovrà corrispondere alla durata della convenzione.

ART. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

In seguito alla firma della convenzione l'Amministrazione provvederà alla erogazione dell'acconto del contributo pari al 90% del totale per ogni annualità della co-progettazione così come disposto da direttive della RAS con nota n 7914 del 04.06.2021 e subordinatamente all'accredito da parte della RAS delle relative risorse.

Il Soggetto selezionato dovrà trasmettere trimestralmente al Servizio Plus il rendiconto delle spese accompagnato da una relazione sui servizi svolti, degli operatori utilizzati e di qualsivoglia altra documentazione a supporto del monitoraggio/verifica del servizio di che trattasi.

Il Servizio Plus, provvederà alla verifica degli stessi rendiconti e di tutta la documentazione allegata.

In nessun caso l'Amministrazione ammetterà i rendiconti relativi ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dalle linee guida approvate dalla D.GR n 49/11 del 30.09.2020.

L'Amministrazione assegnerà un termine perentorio di 10 giorni (ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990) per rettificare la documentazione irregolare ed eventualmente contestata e qualora il soggetto selezionato non provveda alla rettifica/integrazione richiesta, l'Amministrazione si riserva di non erogare il saldo relativo all'annualità in corso e di richiedere la restituzione delle somme già erogate fino alla concorrenza delle spese non ammissibili.

ART. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO SELEZIONATO

Il soggetto selezionato si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Responsabile/Coordinatore per il Servizio affidato con comprovata esperienza specifica di almeno cinque anni nel settore oggetto della presente co-progettazione. Il Responsabile/Coordinatore del Servizio sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dalla presente Linea Guida, egli farà da tramite tra il soggetto selezionato e l'Amministrazione (Servizio Plus);
- b) fornire alla Amministrazione (Servizio Plus), prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, corredato da anagrafica, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, orario di servizio;
- c) trasmettere all'Amministrazione (Servizio Plus), trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi

- nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari;
 - f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “documento” di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
 - g) garantire l’attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso della realizzazione del servizio;
 - h) informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente e in seguito con comunicazione scritta via e-mail) il Responsabile o incaricato dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l’esecuzione del servizio.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano potrà, in qualsiasi momento, richiedere al soggetto selezionato l’esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa.

Il soggetto selezionato garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito della procedura di co-progettazione e nell'esecuzione delle attività previste dal progetto.

Si impegna, altresì, a trattare i dati personali (anche sensibili e giudiziari) di utenti e cittadini in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il soggetto selezionato si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il soggetto selezionato si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Il soggetto selezionato dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Oristano.